



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DELLA RINTRACCIABILITÀ DI PRODOTTO (CHAIN OF CUSTODY)	SECONDO	I	REQUISITI	PEFC
--	----------------	----------	------------------	-------------

1. DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO

CERTIQUALITY S.r.l. è un Istituto di Certificazione che opera secondo i criteri generali definiti dalle Norme delle Serie UNI CEI EN 45000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000 e che, quale Organismo indipendente, provvede a fornire alle Organizzazioni, che ne facciano richiesta, servizi di valutazione e di Certificazione di conformità dei propri prodotti, processi e servizi alle prescrizioni delle Norme e dei Documenti di riferimento.

CERTIQUALITY S.r.l. non effettua, né direttamente né attraverso rapporti di agenzia con sub-contrattori, alcun servizio di consulenza per supportare le Organizzazioni a mettere a punto le proprie attività finalizzate all'ottenimento della certificazione.

Lo stato giuridico dell'Istituto è descritto nello Statuto.

Il sostegno finanziario per l'attività dell'Istituto è fornito dai proventi previsti per la Certificazione.

2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Nel presente Regolamento vengono definiti i rapporti fra CERTIQUALITY S.r.l. – nel testo denominato Istituto - e le Organizzazioni che intendono ottenere la certificazione della rintracciabilità di prodotto COC PEFC.

Il Certificato è il documento con il quale l'Istituto attesta che uno o più prodotti sono conformi ai requisiti riferimento dello Standard PEFC.

Sull'applicazione del presente Regolamento sorveglia il Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità, nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, nel quale sono rappresentate le parti interessate alla Certificazione.

2.1 NORME DI RIFERIMENTO

Sono di seguito riportati gli Standard applicabili alla certificazione PEFC.

Nota: Il documento di riferimento per la certificazione della catena di custodia è il PEFC ITA 1002; fino al 26 novembre 2011 coesistono la versione 2008 e la versione 2010 dello stesso. Scaduto il termine sarà applicabile solo la versione 2010.

- PEFC ITA 1002:2008 – PEFC ITA 1002:2010 Schema di certificazione della catena di custodia dei prodotti di origine forestale
- PEFC ST 2001:2008 Regole d'uso del logo PEFC
- ISO/IEC 14020:2000 Etichette e dichiarazioni ambientali
- ISO/IEC 14021:1999 Etichette e dichiarazioni ambientali – Autodichiarazioni ambientali
- EN 643: 2001 Carta e cartone - Lista europea degli standard di carta da macero e cartone.

3. DEFINIZIONI

Nota: nei diversi contesti, si applicano le definizioni riportate negli Standard di riferimento PEFC.

3.1 PEFC

Il PEFC (*Programme for the Endorsement of Forest Certification*) è una organizzazione internazionale no-profit e non governativa dedicata alla promozione della gestione sostenibile delle foreste attraverso la certificazione indipendente di terza parte.

3.2 Catena di custodia di prodotti di origine forestale (chain of custody)

Processo di gestione delle informazioni sull'origine dei prodotti a base forestale che permettono all'Organizzazione di fare dichiarazioni verificabili sul contenuto di materiale certificato.

I requisiti della catena di custodia descrivono come trasferire le informazioni sull'origine delle materie prime alle informazioni sull'origine dei prodotti dell'azienda. Lo Standard definisce due approcci opzionali per la catena di custodia : metodo della separazione fisica e metodi basati sulla percentuale.

La norma specifica inoltre anche dei requisiti minimi del sistema di gestione per l'attuazione della catena di custodia. Se l'Organizzazione ha implementato un sistema di gestione della qualità (ISO 9001:2008) o un sistema di gestione ambientale (ISO 14001:2004) può utilizzarli per soddisfare i requisiti minimi di sistema PEFC.

3.3 Materiali certificati

Materie prime la cui origine è coperta dalle dichiarazioni della catena di custodia.

3.4 Prodotto certificato

Prodotto che include materie prime certificate verificate dalla catena di custodia.

3.5 Materiale di origine forestale

Materie prime provenienti da aree forestali o da aree riconosciute dal PEFC Council come idonee alla certificazione di gestione forestale, incluso materiale riciclato proveniente in origine da queste aree. Le materie prime forestali includono sia quelle legnose sia quelle non legnose.

3.6 Materia neutra

Materie prime la cui origine è considerata come neutrale nel calcolo della percentuale di certificazione.

3.7 Altro materiale

Materie prime diverse da materiale certificato e da materiale neutro.

3.8 Materia riciclata

Materiale di origine forestale che è deviato dal flusso dei rifiuti nel corso di un processo di trasformazione e derivato da uso domestico o da strutture commerciali o industriali, incluso il ritorno di materiale dalla catena di distribuzione.

Sono esclusi:

- i materiali di rielaborazione e i residui di processo che possono essere recuperati all'interno dello stesso processo;
- i sottoprodotti come i derivati di segheria (segatura, trucioli, corteccia, ecc) o i residui forestali (corteccia, cippato da rami, radici, ecc) in quanto non costituiscono rifiuti.

Il materiale classificato come carta recuperata secondo la norma EN 643 è considerato materiale riciclato.

3.9 Fonti controverse

Si definiscono fonti controverse le attività di gestione forestale che:

- non sono conformi a leggi locali, nazionali o internazionali,
- utilizzano organismi geneticamente modificati,
- convertono aree forestali in altre tipologie di vegetazione, compresa la conversione di foreste primarie in piantagioni forestali.

L'Organizzazione deve stabilire un sistema di *due diligence* in conformità con l'Appendice 2 dello Standard PEFC ITA 1002 al fine di ridurre al minimo il rischio che i prodotti certificati includano materie prime controverse.

3.10 Subappalto

Il sistema di catena di custodia dell'Organizzazione deve comprendere anche l'attività dei terzisti coinvolti nella produzione di prodotti oggetto di certificazione PEFC, indipendentemente dal fatto che si svolgano all'interno o all'esterno del sito dell'Organizzazione.

Possono essere prese in considerazione solo quelle attività in cui il terzista riceve il materiale dall'Organizzazione e lo restituisce alla stessa dopo aver completato il proprio lavoro oppure quelle attività in cui l'Organizzazione rimane responsabile della vendita o del trasferimento dei prodotti al cliente.

L'Organizzazione è pienamente responsabile di tutte le attività rientranti nella catena di custodia e date in subappalto.

3.11 Multi-sito /Gruppo

Può richiedere la certificazione sia un'Organizzazione multi-sito sia un Gruppo di aziende associate.

Un'organizzazione multi sito è costituita da una funzione centrale identificata in cui le attività vengono pianificate, controllate e gestite e una serie di siti o filiali in cui tali attività sono pienamente o

parzialmente eseguite. Tutti i siti devono avere un legame legale o contrattuale con l'ufficio centrale e avere un unico sistema di catena di custodia gestito centralmente.

Il gruppo di aziende è costituito da una rete di imprese indipendenti associate tra loro allo scopo di ottenere e mantenere la certificazione della catena di custodia.

Possono far parte del gruppo solo aziende che:

- sono domiciliate in uno stesso Paese,
- non hanno più di 50 dipendenti (equivalenti a tempo pieno),
- hanno un fatturato massimo di 9.000.000 di Franchi Svizzeri (o equivalenti).

In questi casi l'audit in sito viene condotto su base campionaria.

I parametri considerati sono il numero dei siti/soggetti del Gruppo richiedente la Certificazione.

Il campionamento deve essere rappresentativo di tutte le attività svolte. La sede centrale è sempre oggetto di audit.

Tutti i siti/aziende associate devono essere verificate almeno una volta nell'arco di validità della Certificazione.

4. CONDIZIONI GENERALI

4.1 Possono accedere alla Certificazione tutte le Organizzazioni, di qualunque tipo esse siano, che ne facciano richiesta.

4.2 Perché venga attivato l'iter di certificazione da parte dell'Istituto, l'Organizzazione richiedente deve:

- accettare le regole fissate dal presente regolamento e le condizioni comunicate dall'Istituto;
- aver predisposto un sistema di controllo della rintracciabilità del prodotto (Chain of Custody) conforme alle norme PEFC a dimostrazione dell'impiego di legno o materiali derivati (nelle percentuali autorizzate) proveniente da foreste o piantagioni certificate PEFC;
- aver implementato i requisiti minimi del sistema di gestione incluse le procedure documentate e le registrazioni come richiesto dallo standard PEFC;
- aver a disposizione al momento della verifica di certificazione materiale certificato PEFC già inserito nel processo produttivo.

4.3 L'accettazione della domanda, il rilascio della Certificazione e il suo mantenimento comportano il pagamento degli importi previsti. Il mancato adempimento di tali obblighi alla scadenza stabilita, comporta la sospensione o la revoca del certificato secondo quanto previsto dagli artt. 8 e 9.

4.4 L'Organizzazione si impegna a mantenere conformi i propri prodotti a tutti i requisiti degli Standard PEFC.

La validità della Certificazione del Prodotto decorre dalla data di emissione del certificato, pertanto non possono considerarsi coperti da certificazione i prodotti venduti prima di tale data.

Analogamente, i prodotti venduti successivamente alla data di scadenza, di rinuncia o revoca della Certificazione, non possono considerarsi coperti da certificazione.

4.5 Prima di avviare l'iter di Certificazione, ove applicabile, è possibile richiedere una visita preliminare con l'obiettivo di individuare il grado di preparazione dell'Organizzazione in relazione ai requisiti di certificazione. Tale visita è documentata ma non viene considerata ai fini dell'audit di Certificazione.

4.6 L'Istituto gestisce un elenco delle Organizzazioni certificate PEFC disponibile sul sito Internet: www.certiquality.it. L'Istituto rende pubblici i dati anche in caso di sospensione, revoca e rinuncia alla certificazione.

Analoghe informazioni sono trasmesse agli Organismi con i quali Certiquality ha definito accordi di riconoscimento. L'Organizzazione potrà inoltre essere inserita nella banca dati degli Enti di Accreditamento. PEFC Italia riceve da Certiquality informazioni relative alle aziende certificate ed inserisce tali dati nel database internazionale PEFC.

5. PROCEDURA PER LA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA'

5.1 L'Organizzazione che intenda ottenere per un proprio prodotto la certificazione chain of custody PEFC, deve richiedere un'offerta all'Istituto presentando la domanda corredata dalla documentazione richiesta.

L'Istituto procede all'esame formale della documentazione presentata al fine di verificare la completezza e l'adeguatezza delle informazioni generali e provvede a predisporre ed inviare l'offerta.

L'accettazione dell'offerta perfeziona il rapporto contrattuale fra le parti e comporta anche l'accettazione delle prescrizioni previste nel presente Regolamento e successive modifiche, che è disponibile sul sito Internet www.certiquality.it.

L'accettazione del contratto non presuppone né direttamente né indirettamente l'obbligo di certificazione.

5.2 Pianificazione ed effettuazione dell'audit

L'Istituto nomina un Gruppo di Valutazione, tenendo presente anche l'esperienza specifica e l'eventuale incompatibilità fra l'attività svolta da ciascuno degli Ispettori membri del Gruppo e le esigenze dell'Organizzazione, e lo comunica alla stessa assieme alla data prevista per l'effettuazione dell'audit. Qualora sussistano giustificati motivi che non riguardino la professionalità dei Valutatori, l'Organizzazione può chiedere per iscritto la sostituzione di uno o più Valutatori indicandone le motivazioni.

Un membro del Gruppo agisce come Coordinatore del Gruppo di Valutazione e provvede a comunicare all'Organizzazione il piano di audit.

Il Gruppo di valutazione può essere costituito da una sola persona.

L'audit comprende la verifica approfondita della conformità della documentazione dell'Organizzazione a fronte degli Standard PEFC e ha lo scopo di effettuare la verifica dell'attuazione e del corretto funzionamento del sistema di controllo della rintracciabilità del prodotto a base di legno (o materie derivate) certificato nelle diverse fasi della sua lavorazione.

La valutazione viene effettuata dall'approvvigionamento di materia prima certificata PEFC (legno o prodotti semilavorati a base di legno o altre materie derivate) fino alla commercializzazione del prodotto finale ed eventualmente presso i terzi coinvolti nell'attività oggetto di certificazione.

L'Organizzazione deve assicurare che:

- a) tutti i documenti e tutte le registrazioni siano disponibili,
- b) i Valutatori siano assistiti durante la verifica,
- c) in funzione delle necessità dell'audit, sia consentito l'accesso al Sistema Informativo.

Al termine dell'audit, il Gruppo di Valutazione si riunisce per riesaminare le risultanze ed elaborare i dati raccolti.

In sede di riunione di chiusura ed alla presenza della Direzione dell'Organizzazione, il Gruppo di Valutazione illustra i rilievi, precisando gli eventuali scostamenti riscontrati.

L'Organizzazione in tale sede ha l'opportunità di confrontarsi con il Gruppo di Valutazione e di chiarire la propria posizione su quanto comunicato.

Il rapporto predisposto dal Coordinatore e consegnato all'Organizzazione riporta i risultati dell'audit.

Successivamente, il Coordinatore del Gruppo di Valutazione trasmette all'Istituto tutta la documentazione relativa alla verifica ispettiva.

5.3 Rilascio della Certificazione

Qualora vengano rilevate non conformità l'Organizzazione dovrà presentare all'Istituto un programma d'attuazione delle necessarie azioni correttive per soddisfare i requisiti richiesti per il rilascio della Certificazione.

Inoltre, l'Organizzazione dovrà dimostrare che le azioni correttive siano state tutte attuate e verificate dalla stessa o che ci sia un suo preciso e credibile impegno a raggiungere la piena conformità in un tempo definito. L'Istituto può richiedere l'invio di documentazione a supporto della gestione delle azioni correttive.

L'Istituto può procedere ad un ulteriore audit suppletivo di valutazione parziale o totale quando non vi sia evidenza oggettiva del raggiungimento della piena conformità.

L'efficacia del piano di azioni correttive messo in atto dall'Organizzazione verrà valutata dall'Istituto in occasione della verifica successiva e in caso di valutazione positiva, la documentazione relativa all'esito delle prove e della Verifica ispettiva viene sottoposta alla delibera della competente Commissione Tecnica. A seguito del rilascio della Certificazione, l'Istituto invia il Certificato all'Organizzazione e a PEFC Italia.

5.4 Sorveglianza

Presso le Organizzazioni certificate l'Istituto effettua annualmente visite di sorveglianza che consistono in un riesame completo per verificare la permanenza della conformità ai requisiti e la continuità dei

risultati dell'autocontrollo dell'azienda. Verrà inoltre verificata la corretta etichettatura e l'uso del logo PEFC.

In base all'esito della verifica la Commissione Tecnica può eventualmente richiedere un audit addizionale, che si aggiunge a quello annuale, finalizzato a verificare con tempestività le criticità rilevate.

Le visite di sorveglianza sono sottoposte alla delibera delle Commissioni Tecniche e le decisioni sono tempestivamente comunicate all'Organizzazione da parte dell'Istituto. Il mese indicato nella comunicazione è il termine ultimo per l'effettuazione dell'audit e deve essere rispettato dalle Organizzazioni certificate.

Il Coordinatore contatta l'Organizzazione per definire la data e il piano di audit.

In casi eccezionali, allo scopo di soddisfare alcune giustificate esigenze aziendali (far coincidere l'audit di sorveglianza con altre verifiche di estensione e/o rinnovo di Certificazione, o con verifiche relative allo stesso Gruppo, per comprovati motivi organizzativi o logistici etc.), è possibile posticipare la data di effettuazione dell'audit fino ad un massimo di 4 mesi inviando una richiesta scritta e motivata all'Istituto. L'Istituto si riserva di valutare l'accettabilità della richiesta.

I mesi di posticipo concessi verranno poi recuperati in occasione dell'audit successivo in modo da non ridurre la prevista periodicità di audit.

Nel corso del quinquennio è prevista una sola possibilità di richiesta di posticipo dell'audit.

In caso di mancato rispetto di queste prescrizioni l'Istituto avvierà l'iter di sospensione ed eventuale successiva revoca della certificazione.

5.5 Audit non annunciati

Qualora l'Istituto lo ritenga opportuno possono venire effettuate visite di sorveglianza suppletive non programmate.

Sia nel caso di rifiuto ad accogliere i Valutatori, sia nel caso di riscontro di "non conformità", il costo dell'audit non programmato viene addebitato all'Organizzazione.

Nulla viene addebitato nel caso che l'audit non programmato non metta in evidenza alcuna "non conformità".

6. VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI PRODOTTO

La Certificazione rilasciata da CERTIQUALITY è subordinata a sorveglianza periodica almeno annuale.

La certificazione PEFC ha validità di 5 anni dalla data di emissione del certificato; il certificato rilasciato riporta la data di scadenza. Il rinnovo della certificazione comporta un riesame completo delle attività. L'audit di rinnovo deve essere effettuato almeno 1 mese prima della data di scadenza riportata sul certificato.

Il mantenimento della Certificazione è subordinato inoltre alla applicazione di quanto indicato all'art. 13 del presente Regolamento.

7. DIRITTI E DOVERI DELL'ORGANIZZAZIONE IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE

7.1 A seguito del conseguimento della Certificazione l'Organizzazione può richiedere a PEFC Italia la concessione dell'uso del logo.

Certiquality verificherà nel corso degli audit il corretto uso del logo PEFC in conformità allo Standard di riferimento.

7.2 La Certificazione è rilasciata all'Organizzazione limitatamente ai prodotti certificati e alle unità operative menzionate nel Certificato e non è trasferibile ad altre unità.

L'Organizzazione che desidera ampliare il campo di applicazione deve farne richiesta all'Istituto che provvede a istruire una opportuna pratica di estensione.

Modifiche anagrafiche od organizzative, cambi di proprietà, variazioni dell'assetto societario o lievi cambiamenti della descrizione e degli aspetti editoriali dell'oggetto della Certificazione devono essere comunicati all'Istituto e possono consentire il mantenimento della Certificazione, con eventuale nuova emissione del Certificato.

In funzione dell'entità delle modifiche, l'Istituto si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione o di effettuare visite presso l'Organizzazione, al fine di verificare che le modifiche non alterino la conformità.

7.3 L'Organizzazione in possesso di Certificazione si deve impegnare a:

- mantenere le specifiche del prodotto ed il proprio sistema di rintracciabilità conformi ai requisiti certificati;
- definire una politica documentata che includa l'impegno dell'Organizzazione ad applicare e rispettare i requisiti sociali, sanitari e di sicurezza definiti dallo standard PEFC ;
- accettare, a proprie spese, le verifiche che si rendessero necessarie per mantenere valida la Certificazione rilasciata;
- non utilizzare la propria certificazione in modo tale da poter danneggiare la reputazione dell'Istituto e/o del sistema di certificazione e compromettere la fiducia del pubblico;
- consentire l'accesso ai propri locali e al proprio sistema informativo ai Valutatori dell'Istituto, agli eventuali Osservatori od Esperti e ai Valutatori degli Enti di Accredimento ed assisterli durante gli audit; nel caso di rifiuto dell'Organizzazione di ricevere gli Osservatori dell'Istituto o di Enti di controllo e accredimento in accompagnamento ai Valutatori Certiquality, l'Istituto può disporre la mancata concessione, la sospensione o la revoca della Certificazione;
- consentire che l'Istituto svolga attività di sorveglianza effettuando visite di verifica sulla produzione e sul sistema qualità secondo quanto indicato nel piano di controllo del prodotto;
- tenere una registrazione di tutti i reclami dei propri clienti relativi ai prodotti certificati e metterla a disposizione dell'Istituto e dei suoi Ispettori in occasione delle visite di sorveglianza;
- adottare e documentare le opportune azioni correttive e/o preventive a seguito di tali reclami o di ogni carenza rilevata sui prodotti che possa avere effetto sulla conformità ai requisiti della certificazione;
- cessare l'esibizione o qualsiasi altro uso dei documenti di Certificazione appena dopo la scadenza, la sospensione, la revoca, la rinuncia e il conseguente ritiro della Certificazione. In caso di riduzione del campo di applicazione della certificazione, rettificare di conseguenza tutti i documenti pertinenti.

7.4 Obbligo di informazione su eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso.

L'Organizzazione in possesso di Certificazione si impegna a:

- informare tempestivamente l'Istituto a mezzo fax/e-mail e successivamente a mezzo lettera raccomandata A.R. di tutte le situazioni difformi

rilevate dalle Autorità di controllo, eventuali sospensioni o revoche di autorizzazioni, concessioni, ecc. relative alla produzione/erogazione di prodotti e/o servizi connessi alla certificazione;

- comunicare immediatamente all'Istituto eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso, riguardanti l'oggetto della certificazione, fatti salvi i limiti posti dalla legge;
- comunicare immediatamente il verificarsi di incidenti o di infortuni gravi;
- mantenere informato l'Istituto sugli sviluppi dei suddetti procedimenti.

In relazione a quanto sopra l'Istituto si riserva la facoltà di eseguire opportune e tempestive verifiche ispettive suppletive ed, eventualmente, adottare provvedimenti di sospensione e/o revoca della certificazione rilasciata, in base alla reale non conformità accertata a carico dell'Organizzazione.

7.5 In caso di certificazioni rilasciate sotto accredimento, le Organizzazioni si impegnano a conoscere ed applicare tutte le eventuali disposizioni previste dall'Ente di Accredimento Accredia.

8. SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE

In caso di situazioni problematiche o del perdurare di scostamenti dopo il termine concordato per la loro eliminazione, l'Istituto può sospendere la Certificazione.

Esempi di carenze che possono portare alla sospensione della certificazione sono:

- se l'audit rileva non conformità che pregiudicano la conformità dei prodotti oggetto di certificazione qualità rispetto agli standard PEFC;
- se l'Organizzazione non invia nei tempi prescritti le evidenze relative alla gestione di non conformità maggiori rilasciate in sede di audit;
- se l'Organizzazione rifiuta l'effettuazione degli audit periodici secondo quanto previsto dal par. 5.4;
- se l'Organizzazione rifiuta l'effettuazione di audit addizionali o suppletivi;
- se l'Organizzazione non comunica all'Istituto modifiche significative al proprio prodotto/processo/sistema di rintracciabilità e/o alla propria organizzazione,

- se perdura un uso improprio della Certificazione (simboli o loghi);
- se vi sia stata una qualsiasi altra inadempienza alle prescrizioni dello schema certificativo o del presente Regolamento o delle procedure dell'Istituto;
- se l'Organizzazione non informa l'Istituto in base a quanto indicato al par. 7.4
- se non è in regola con i pagamenti relativi alle attività già effettuate. Qualora l'Organizzazione, nel corso del quinquennio risulti nuovamente inadempiente la certificazione verrà immediatamente revocata.

La Certificazione PEFC deve essere sospesa anche quando l'Organizzazione sospende la produzione dei prodotti per i quali la Certificazione è stata emessa.

L'Organizzazione è tenuta a notificare a Certiquality l'avvenuta sospensione dell'attività.

8.1 A seguito della delibera della Commissione Tecnica la sospensione viene comunicata per mezzo di lettera raccomandata A.R., indicando la data di decorrenza, la durata, l'oggetto della sospensione; il divieto di promuovere azioni pubblicitarie e di utilizzo del logo PEFC, e le condizioni alle quali la sospensione può essere revocata. La sospensione può riguardare tutta la produzione/prodotti o parte di essi, e questo viene specificato nella comunicazione di sospensione.

Il provvedimento di sospensione viene comunicato anche a PEFC Italia.

L'Organizzazione certificata è responsabile di intraprendere pronte e adeguate azioni atte a correggere ogni inadempienza alle prescrizioni dell'Istituto e di dare formale comunicazione allo stesso delle azioni correttive proposte o attuate.

La rimozione dei motivi che hanno portato alla sospensione della certificazione deve avvenire entro un periodo massimo di 90 giorni pena la revoca del certificato.

La sospensione è annullata solo quando l'Istituto abbia accertato il soddisfacente ripristino della conformità ai requisiti certificati.

L'Istituto si riserva di effettuare una verifica presso l'Organizzazione qualora le cause che hanno determinato la sospensione non siano rimosse entro il termine definito dall'Istituto, lo stesso sottopone la proposta di revoca alla delibera della Commissione Tecnica.

Le spese relative alle verifiche aggiuntive effettuate sono a carico dell'Organizzazione.

In casi eccezionali, e solo per una volta durante il quinquennio di Certificazione, l'Organizzazione può chiedere, per un breve periodo, la sospensione della Certificazione; la decisione è sottoposta a delibera da parte della Commissione Tecnica.

9. REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

9.1 La revoca della Certificazione e la conseguente cancellazione viene deliberata dalla Commissione Tecnica dell'Istituto a seguito di:

- inosservanza dei requisiti e prescrizioni derivanti dall'applicazione degli articoli 5.6, 7, 11 del presente Regolamento;
- mancata eliminazione delle cause che hanno provocato la sospensione entro i termini previsti dall'Istituto;
- gravi non conformità che pregiudicano la conformità dei prodotti oggetto di certificazione qualità rispetto agli standard PEFC;
- ripetuta inosservanza del rispetto dei tempi e modi di chiusura delle non conformità riscontrate;
- persistenza della condizione di morosità per oltre 1 mese dal ricevimento della comunicazione di sospensione amministrativa (diffida) inviata dall'Istituto con lettera raccomandata.

La decisione di revoca della Certificazione viene comunicata dall'Istituto mediante lettera raccomandata A.R. Il provvedimento di revoca viene comunicato anche a PEFC Italia.

9.2 A seguito di revoca l'Organizzazione si impegna a:

- restituire o distruggere l'originale del Certificato CERTIQUALITY;
- non utilizzarne eventuali copie o riproduzioni;
- eliminare dalla carta intestata, documentazione tecnica e pubblicitaria ogni riferimento o simbolo della Certificazione PEFC;
- darne notizia ai committenti in maniera analoga a come era stata comunicata l'avvenuta Certificazione.

9.3 A seguito di revoca l'Istituto provvede a:

- a) cancellare l'Organizzazione dal Registro delle aziende certificate;
- b) ritirare il Certificato.

Nel caso di revoca per motivi amministrativi, l'Organizzazione che regolarizza la sua posizione può chiedere il reintegro della Certificazione.

La revoca comporta il pagamento di una penale secondo quanto previsto dall'art. 13.1.

10. RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE

L'Organizzazione può rinunciare alla Certificazione in suo possesso:

- a) alla scadenza del quinquennio, dandone formale disdetta con un preavviso di almeno tre mesi;
- b) nel caso di variazione delle norme di riferimento, come precisato dall'articolo 11 del presente Regolamento;
- c) in caso di non accettazione di eventuali revisioni del presente Regolamento;
- d) in caso di non accettazione delle variazioni delle condizioni economiche stabilite dall'Istituto;
- e) in caso di cessazione dell'attività o cessione di ramo di azienda a soggetto giuridico diverso da quello che ha ottenuto la Certificazione, disposizioni di legge, fallimento o liquidazione dell'Organizzazione.

Nel caso di rinuncia a seguito di cessione a soggetto diverso, la validità del contratto continua sino al termine del quinquennio, previa verifica da parte dell'Istituto del mantenimento di tutte le condizioni che hanno portato al rilascio della certificazione.

Nei casi b), c), e d) la comunicazione deve essere inviata dall'Organizzazione entro un mese dalla data di notifica delle variazioni da parte dell'Istituto.

Nei casi b), c), d), e) la rinuncia diventa effettiva dalla data di comunicazione da parte dell'Istituto con cui si prende atto della rinuncia stessa, con contestuale decadenza della validità della certificazione.

A seguito della rinuncia l'Organizzazione si obbliga a quanto previsto dall'art. 9.2 e l'Istituto applica quanto stabilito al par 9.3.

Nel caso di rinuncia per motivi diversi da quelli precedentemente indicati l'Organizzazione è tenuta al pagamento di una penale secondo quanto previsto dall'art. 13.1.

11. MODIFICHE DEI PARAMETRI DI RIFERIMENTO E/O DELLE CONDIZIONI DI RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

Possono verificarsi modifiche dei requisiti di certificazione per:

- a) modifiche e/o aggiornamenti di Standard riferimento per la certificazione PEFC;
- b) modifiche delle condizioni di rilascio della Certificazione.

L'Istituto, ne dà tempestiva comunicazione alle Organizzazioni certificate e in fase di valutazione, invitandole ad adeguarsi alle nuove prescrizioni, entro un termine che verrà indicato dall'Istituto tenendo conto dell'entità delle variazioni apportate.

Coloro che non intendano adeguarsi possono rinunciare alla Certificazione purché ne diano comunicazione all'Istituto secondo le modalità indicate nell'art. 10 del presente Regolamento.

12. RISERVATEZZA

Gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni) relativi alle attività di Certificazione dell'Organizzazione richiedente sono considerati riservati e quindi l'accesso ad essi è regolamentato da apposita procedura interna.

Le persone dell'Istituto che nel corso dell'espletamento delle proprie funzioni vengano a conoscenza dei contenuti di tali atti, sono tenute al segreto professionale.

L'accesso e la consultazione dei documenti relativi alla certificazione sono riservati solo alle funzioni dell'Istituto coinvolte nell'iter di certificazione e agli Enti di controllo e accreditamento. Nel caso in cui informazioni relative all'Organizzazione debbano essere divulgate per obblighi di legge, l'Istituto ne darà avviso all'Organizzazione stessa.

Ad eccezione di questi casi Certiquality non divulga informazioni sulle Organizzazioni certificate senza il consenso scritto delle stesse.

L'Istituto opera comunque in piena conformità alle prescrizioni del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n 196 (trattamento dei dati personali).

13. CONDIZIONI ECONOMICHE

13.1 Tariffe

Le offerte predisposte dall'Istituto si basano su principi e criteri economici definiti dal Consiglio d'Amministrazione.

Il contratto ha validità di 5 anni e le modalità di rinnovo sono definite nello specifico contratto firmato dalle parti.

Come previsto dall'art. 9 e 10 del presente Regolamento, in caso di revoca o rinuncia, l'Organizzazione pagherà all'Istituto una penale pari a 1.000,00 Euro.

Ogni richiesta di variazione del programma delle visite, effettuata dall'Organizzazione, può comportare il pagamento di un supplemento sulla base di quanto definito nell'offerta, in funzione di maggiori oneri incontrati. Se la richiesta avviene nei 5 giorni lavorativi precedenti la data concordata, l'Istituto si riserva di addebitare un importo pari al 50% di quanto previsto per la verifica.

13.2 Condizioni di pagamento

Gli importi relativi alle attività inerenti la Certificazione ed il suo mantenimento devono essere versati all'Istituto secondo le indicazioni riportate sulle fatture emesse di volta in volta.

Il mancato adempimento dei suddetti obblighi comporta quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del presente Regolamento.

14. RESPONSABILITA'

L'Organizzazione si impegna a garantire la completezza e la veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione degli auditor incaricati dall'Istituto.

Certiquality è esplicitamente esonerato da ogni responsabilità in caso di mancata o incompleta comunicazione di dati, come pure nel caso gli stessi non corrispondano alla reale situazione aziendale.

La certificazione CERTIQUALITY non esime l'Organizzazione dagli obblighi di legge relativi ai prodotti e dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti con esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligo di garanzia da parte dell'Istituto.

In particolare si conviene che nessuna responsabilità può derivare all'Istituto per difetti di prodotti, processi e servizi forniti dall'Organizzazione a terzi, nei casi contemplati dal D. Lgs. 6/09/2005 n.206 e s.m.i (Codice del consumo) dalla Direttiva CEE 85/374, in materia di responsabilità per danno di prodotti difettosi e per comportamenti, sistematici od occasionali, dall'Organizzazione stesso non allineati a Leggi e/o Regolamenti.

L'Istituto non è responsabile di inadeguatezze o danni di alcun tipo provocati dall'attività

dell'Organizzazione o dai suoi prodotti, processi o servizi.

15. RICORSI

L'Organizzazione può fare ricorso contro le decisioni dell'Istituto, esponendo, entro 30 giorni dal ricevimento delle relative comunicazioni, le ragioni del proprio dissenso alla Giunta d'Istituto, quale organo d'Appello.

La Giunta viene convocata per esaminare il ricorso ed esprimere il proprio parere entro tre mesi dalla relativa data di ricezione.

Le spese sono a carico della parte soccombente.

16. CONTENZIOSI

Ogni controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente regolamento sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

17. RECLAMI

Chiunque ha facoltà di presentare delle segnalazioni/reclami a fronte di possibili comportamenti non in linea con le norme di riferimento da parte dell'Istituto e delle Organizzazioni certificate.

Le segnalazioni/reclami devono essere formalizzate a mezzo lettera o fax; qualora siano ricevute per via telefonica devono essere successivamente formalizzate dal soggetto segnalante.

Comunicazioni di segnalazioni/reclami anonimi non sono presi in considerazione dall'Istituto.

L'Istituto si impegna a tenere informato il segnalante sugli esiti del reclamo.